

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Disposizioni generali

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto disciplinano e riguardano tutti gli ordini di acquisto (nel seguito anche Ordine) emessi da Acquirente. Le eventuali diverse Condizioni Generali del Fornitore o variazioni delle presenti condizioni si applicheranno esclusivamente previa espressa approvazione scritta delle medesime da parte dell'Acquirente. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano anche a tutte le future operazioni commerciali effettuate con il Fornitore.

Le condizioni contrattuali contenute nel testo dell'Ordine, se in contrasto, prevarranno sulle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

2. Ordini

Tutti gli ordini di acquisto ed eventuali variazioni degli stessi dovranno essere formulati per iscritto affinché possano essere ritenuti validi.

3. Data di consegna; ritardi

Il termine di consegna indicato nell'Ordine è considerato elemento essenziale del contratto. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto all'Acquirente l'insorgenza o la sussistenza di situazioni da cui consegua il rischio di mancato rispetto di una data di consegna concordata.

Salvo come diversamente pattuito nell'Ordine, in caso di ritardo nella consegna l'Acquirente avrà il diritto di applicare una penale pari allo 0,5% del valore dell'Ordine per ogni giorno lavorativo di ritardo sino a un ammontare massimo pari al 10% del valore dell'Ordine. L'ammontare delle penali maturate verrà dedotto dall'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Acquirente. Resta salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del maggior danno, nonché il diritto alla risoluzione del contratto al raggiungimento del valore massimo della penale sopra indicata.

4. Prezzi; fatturazione; pagamenti

I prezzi indicati nell'Ordine si intenderanno vincolanti. Tutti i prezzi quotati nell'Ordine saranno comprensivi della consegna in conformità agli Incoterms 2010 concordati all'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali.

Il numero di riferimento dell'Ordine e, se sussistente, il numero e data del documento di trasporto (DDT o equivalente) dovranno essere riportati in fattura. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto della presente disposizione.

I pagamenti, salvo diverso accordo scritto, saranno effettuati entro novanta (90) giorni, secondo le modalità indicate nell'Ordine. Il termine per il pagamento decorrerà dal ricevimento della fattura e comunque non prima del ricevimento della merce. In ogni caso

l'Acquirente si riserva il diritto di sospendere il pagamento fino alla corretta evasione dell'Ordine.

5. Imballaggio

Il Fornitore è tenuto a utilizzare imballaggi atti a garantire la corretta conservazione della merce anche in relazione alle modalità di trasporto e di spedizione.

6. Consegna

Salvo diverso pattuizione scritta nell'Ordine, le consegne saranno da intendersi DAP (Incoterms 2010). La merce, ove applicabile, dovrà essere accompagnata da una bolla di consegna con l'elenco di tutti i riferimenti dell'Ordine, redatta in conformità alla normativa vigente. Qualora su indicazione dell'Acquirente le merci vengano inviate a destino senza transito presso la sede dell'Acquirente, il Fornitore dovrà inviare allo stesso copia della bolla di consegna emessa. Nel caso di spedizioni per conto dell'Acquirente a terze parti, il Fornitore sarà tenuto responsabile di qualsiasi inadempimento di cui l'Acquirente sia chiamato a rispondere dalla terza parte. Il luogo di consegna specificato dall'Acquirente dovrà essere inderogabilmente rispettato. Eventuali eccedenze quantitative della merce verranno rigettate e restituite a spese e rischio del Fornitore.

7. Evasione degli ordini; documentazione

Gli ordini saranno evasi nel rispetto delle specifiche tecniche, delle istruzioni, dei disegni, degli standard, delle specifiche di consegna, dei test e delle eventuali altre indicazioni dell'Acquirente.

Gli ordini devono intendersi comprensivi di tutta la documentazione ad essi inerente, che è da considerarsi parte integrante dell'Ordine. La mancata fornitura della documentazione anzidetta o la sua non conformità ai requisiti previsti nell'Ordine comporterà la non accettazione della stessa e la sospensione del pagamento fino al suo completo e corretto ricevimento. I beni e i servizi saranno conformi alle norme vigenti. L'Acquirente conserva, con riferimento a copie, grafici, disegni, calcoli ed altri documenti, materiali e dati da esso forniti, i diritti di proprietà intellettuale e i diritti d'autore e, in assenza di esplicita autorizzazione scritta, è fatto divieto di mettere a disposizione di terzi tali informazioni e documentazione. Tale documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per l'esatto adempimento dell'Ordine. Una volta evaso l'Ordine, il Fornitore dovrà restituire la suddetta documentazione all'Acquirente. La documentazione di cui sopra sarà considerata riservata e ne sarà vietata la divulgazione a terzi. L'obbligo di mantenere la segretezza resterà in vigore anche successivamente al perfezionamento del presente contratto e decadrà se e nella misura in cui il know-how di produzione contenuto nelle copie, nei grafici, disegni, calcoli e altri documenti forniti divenisse comunemente noto.

8. **Obbligo di riservatezza e non concorrenza**

Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi all'Acquirente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia relativa all'attività svolta dall'Acquirente, ai suoi beni ed al suo personale che sia acquisita durante lo svolgimento del contratto. È fatto pertanto divieto al Fornitore di divulgare a terzi o ad utilizzare le informazioni acquisite per scopi diversi dall'esecuzione del contratto.

Nel caso di produzione su disegno, modello o campione di proprietà o forniti dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a non produrre o commercializzare, direttamente o per interposta persona o società, prodotti uguali o simili. Tale obbligo vincola tanto il Fornitore quanto i suoi aventi causa e avrà validità a tempo indeterminato.

9. **Dichiarazione di origine preferenziale; dichiarazione del Fornitore controllo delle esportazioni**

Il Fornitore trasmetterà su richiesta dell'Acquirente la Free Export Declaration, la Dual Use, la Dichiarazione di Origine Preferenziale, la Dichiarazione di Origine (Atti Notori sull'Origine dei Prodotti), nonché ogni altro documento/dato previsto dalle normative applicabili in materia di esportazione.

10. **Rispetto delle restrizioni all'uso di determinate sostanze pericolose**

Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti di consegna e tutti i divieti relativi a determinate sostanze previsti dalle disposizioni di legge in vigore nell'Unione Europea (in particolare: Regolamento (CE) n.1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), il Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (POP) e la Direttiva n. 2006/66/EC sulle batterie e gli accumulatori). Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare i valori limite attualmente vigenti così come previsti dalla Direttiva RoHS (2011/65/EU). Tale obbligo si applicherà anche ai prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva. Sono esclusi dalla presente disposizione soltanto i prodotti che per loro natura o composizione, non possono essere componenti di prodotti elettronici della linea prodotti dell'Acquirente come, ad esempio, materiali di cancelleria, arredi per ufficio, attrezzature di produzione, e così via.

11. **Codice etico e D.lgs. 231/01**

Il Fornitore si impegna a rispettare i principi del Codice Etico dell'Acquirente (disponibili qui

sick.com/de/en/our-philosophy/code-of-conduct).

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").

Il Fornitore prende atto che la società Acquirente ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e che lo stesso è reperibile sul sito internet www.sick.it.

Il Fornitore dichiara di avere preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Acquirente, di conoscerne integralmente il contenuto e di garantirne l'osservanza.

L'inosservanza delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali. La società Acquirente avrà diritto di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione a mezzo PEC. La risoluzione del contratto avrà effetto alla data di ricezione della lettera raccomandata o PEC. Resta impregiudicato il diritto di Acquirente al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento del Fornitore.

12. **Garanzia**

Il Fornitore garantisce che i beni oggetto del contratto sono conformi alle caratteristiche e specifiche tecniche convenute e idonee allo scopo di fornitura. Garantisce altresì che i materiali impiegati sono esenti da vizi e difetti anche occulti e che le lavorazioni siano state eseguite a regola d'arte.

L'Acquirente ha facoltà di esaminare la merce con riferimento ad eventuali scostamenti in termini di qualità e quantità entro un ragionevole periodo di tempo. A tale proposito, si rinuncia all'applicazione di quanto disposto dall'art. 1490 e ss. del Codice Civile. Il Fornitore garantisce il bene da vizi per la durata di 24 mesi dalla consegna salvo quanto diversamente pattuito nell'Ordine.

In caso di denuncia di vizi, l'Acquirente avrà diritto, a sua discrezione, di pretendere dal Fornitore uno dei seguenti rimedi:

- la rimozione dei vizi
- la consegna di un nuovo prodotto
- un'adeguata riduzione del prezzo di acquisto.

Nel caso in cui il Fornitore non provveda entro un termine ragionevole a riparare o sostituire il bene viziato, l'Acquirente avrà il diritto di rivolgersi ad un terzo per la riparazione o sostituzione, o di provvedere direttamente in tal senso, con conseguente addebito al Fornitore dei costi sostenuti.

Qualora a seguito della scoperta del vizio si presentassero situazioni di particolare urgenza, tali per cui risultasse necessario un intervento immediato, l'Acquirente si riserva il diritto di intervenire

direttamente per la risoluzione dello stesso, anche in assenza di preventiva denuncia, addebitando al Fornitore i relativi costi.

L'Acquirente ha piena e illimitata facoltà di far valere pretese legali di garanzia e danni in caso di vizi materiali e formali.

13. Responsabilità; assicurazione

Il Fornitore è tenuto, oltre al rispetto delle condizioni di garanzia di cui all'articolo precedente, al risarcimento di tutti i danni da lui causati nello svolgimento del contratto o dipendenti da qualsivoglia vizio della sua fornitura. In caso di danni a terzi, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Acquirente da qualsivoglia richiesta ricevuta dai terzi danneggiati.

Il Fornitore è tenuto a garantire che la consegna o l'uso dei beni non violi alcun diritto di brevetto, diritto d'autore, diritto di marchio o diritto di proprietà intellettuale di terzi. In caso di pretese avanzate da terzi nei confronti dell'Acquirente, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Acquirente.

Il Fornitore si impegna a mantenere in essere adeguate polizze assicurative per Responsabilità civile terzi (RCT), Responsabilità civile operai (RCO) e Responsabilità civile prodotti (RCP) con un massimale di copertura adeguato alla fornitura. In ogni caso, la responsabilità del Fornitore non sarà in alcun modo limitata dai massimali delle polizze stesse.

14. Forza maggiore

Nel caso si verificassero eventi di forza maggiore, quali a solo titolo di esempio disastri naturali, epidemie, interventi bellici, attacchi terroristici, sommosse vertenze sindacali o interventi governativi etc. la Parte che ne subisce le conseguenze dovrà darne immediata comunicazione all'altra e il termine per l'esecuzione del contratto sarà prorogato per un tempo pari a quello di sussistenza dell'evento di forza maggiore. L'Acquirente potrà, qualora l'evento di forza maggiore persista per un periodo superiore a un mese, recedere in tutto o in parte dal contratto.

In nessun caso potrà essere considerata causa di forza maggiore l'eventuale ritardo dei subfornitori.

15. Protezione dei dati

L'Acquirente è autorizzato a trattare qualsiasi dato relativo al Fornitore che egli abbia ricevuto in conseguenza dei rapporti commerciali o con riferimento ad essi nel quadro delle disposizioni della legge vigente.

16. Risoluzione

L'Acquirente, anche in assenza di giustificato motivo ma per esigenze proprie o legate ai rapporti con il cliente finale, potrà risolvere il contratto previa semplice comunicazione scritta. L'Acquirente provvederà al pagamento della somma corrispondente all'attività già svolta o alla merce già consegnata e rimborserà le eventuali spese già sostenute dal

Fornitore non coperte da tale pagamento purché giustificate e comprovabili. Qualora la risoluzione del contratto sia imputabile al Fornitore, l'Acquirente si riserva il diritto di compensare detto pagamento con eventuali richieste di danni.

L'Acquirente avrà facoltà di risolvere immediatamente ex art. 1456 c.c. il contratto mediante semplice comunicazione scritta, anche via email, nel caso di:

- Superamento dell'ammontare massimo della penale;
- Mancato rispetto dei termini di garanzia di cui all'art.12
- Violazione del dovere di riservatezza e del patto di non concorrenza.
- Cessazione dell'attività commerciale
- Istanza di avvio di procedure concorsuali
- Violazione del codice di condotta e del d.lgs 231/01.

In caso di risoluzione del contratto, l'Acquirente si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno.

17. Cessione dei diritti

In assenza di esplicita approvazione da parte dell'Acquirente, è fatto divieto di trasferire in tutto o in parte a terzi il contratto di fornitura o i diritti e/o doveri individuali ad esso conseguenti.

18. Qualità a audit

Il Fornitore si impegna a comunicare all'Acquirente, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di esecuzione dei test finali sul prodotto o servizio, e, se concordati, la data di ogni test intermedio durante la realizzazione del prodotto, così da consentirgli di presenziare agli stessi se lo reputa necessario.

In qualsiasi momento prima della consegna, previo ragionevole preavviso scritto da parte dell'Acquirente al Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di ispezionare e verificare i Beni, gli impianti del Fornitore e dei suoi sub-fornitori, i processi e le procedure. Il Fornitore si impegna pertanto fin da ora a garantire il libero accesso ai suoi uffici e/o impianti agli ispettori nominati dall'Acquirente ed al personale o a terzi dal medesimo incaricati, nonché a prestare a tali soggetti tutta l'assistenza necessaria al fine di consentire loro di espletare le procedure di ispezione, verifica e/o collaudo, ivi compreso l'uso delle attrezzature e degli strumenti opportuni.

Se a seguito dei risultati di tale ispezione o test l'Acquirente è del parere che i Beni, l'impianto e/o il processo e/o le procedure non sono o è improbabile che siano conformi a quanto previsto nell'Ordine di Acquisto o nelle procedure dallo stesso richiamate, l'Acquirente deve informare il Fornitore e questi deve immediatamente adottare le misure necessarie a garantire la conformità.

In seguito l'Acquirente ha il diritto di richiedere ed assistere all'ulteriore test ed ispezione per verificare l'idoneità delle misure adottate.

Nonostante qualsiasi ispezione o test il Fornitore resta

l'unico responsabile per i Beni forniti.

Gli ispettori ed il personale o i terzi incaricati dell'Acquirente avranno il diritto di negare al Fornitore e/o ai suoi sub-fornitori il nulla osta alla spedizione dei beni o dei componenti degli stessi che, in sede di ispezione, verifica o collaudo, dovessero risultare non conformi a quanto prescritto nell'Ordine di Acquisto o nei documenti dallo stesso richiamati.

19. Gestione e smaltimento dei rifiuti

Nel caso in cui l'attività o la fornitura comportino la produzione di rifiuti, resta a carico del Fornitore stesso l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa inerenti la gestione degli stessi. Sarà in particolare obbligo del Fornitore, in quanto produttore materiale dei rifiuti, provvedere al trasporto e al conferimento per il trattamento dei suddetti. A tal fine il Fornitore:

- dichiara e garantisce che il trasporto e trattamento dei rifiuti verrà affidato esclusivamente a soggetti terzi autorizzati risultanti iscritti all'Albo Gestori Ambientali e/o autorizzati con altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa;
- dichiara e garantisce che, qualora il trasporto dei rifiuti avvenga autonomamente, secondo i limiti previsti dalla legge, il Fornitore dovrà essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali -Trasporto per Conto Proprio Cat. 2bis-;
- si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente tutta la documentazione relativa alle attività di cui sopra (es. Autorizzazioni; F.I.R.; Schede Sistri, ove applicabili; ecc.).

20. Salute e sicurezza dei lavoratori

Nello svolgimento dei Servizi e nella realizzazione dei Beni, il Fornitore si atterrà ai seguenti obblighi:

- a) retribuirà regolarmente il proprio personale e darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili, così come puntualmente adempirà ai propri oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di ogni disposizione di legge vigente;
- b) applicherà scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, salute e ambiente;
- c) se richiesto dall'Acquirente, fornirà la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto (DURC), nonché i documenti comprovanti l'iscrizione all'INAIL e i relativi pagamenti di premio;
- d) farà in modo che i dipendenti e/o collaboratori che presteranno la propria opera ai sensi del presente contratto si attengano scrupolosamente alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (in particolar modo al D.Lgs 81/08);

Quale condizione per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, lo stesso sarà tenuto, su richiesta dell'Acquirente, a fornire evidenza documentale dell'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti.

Il Fornitore si farà carico di ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comprese eventuali spese sostenute dal Fornitore a causa del suddetto inadempimento.

Al riguardo il Fornitore terrà manlevato ed indenne l'Acquirente da qualsivoglia pretesa avanzata nei confronti dell'Acquirente da chiunque, a qualunque titolo e/o causa.

21. Scindibilità delle clausole contrattuali; luogo di esecuzione e giurisdizione

L'eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non incide sulla validità delle stesse nel loro complesso, che rimarranno, pertanto, valide ed efficaci.

Il luogo di esecuzione corrisponderà al luogo di partenza/consegna definito nell'Ordine. In caso di mancata definizione nell'Ordine di detto luogo, il luogo di esecuzione sarà quello della sede operativa dell'Acquirente.

In caso di controversie derivanti direttamente o indirettamente dal presente rapporto contrattuale, il foro competente sarà quello della sede dell'Acquirente. L'Acquirente avrà inoltre facoltà, a propria discrezione, di citare in giudizio il Fornitore presso il Foro della propria sede legale o filiale, o presso il Foro del luogo di esecuzione.

Tutti i rapporti contrattuali saranno disciplinati in via esclusiva dalla legge italiana, anche nei casi in cui le parti contraenti abbiano sede legale all'estero. Si esclude espressamente l'applicazione della Convenzione ONU sulla Vendita Internazionale di Beni del 11 aprile 1980 (CISG).

Luogo e Data _____

Timbro e Firma del FORNITORE

Il Fornitore dichiara di avere attentamente letto e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Acquisto: 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21.

Timbro e Firma del FORNITORE
